

COMUNE DI SOLIERA

Provincia di Modena

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. -
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFACIMENTO COPERTURA
DELLA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI".**

Repertorio n. 24/2023

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno 10 (dieci) del mese di Ottobre, nella residenza comunale, avanti a me, Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi, Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Soliera, autorizzato, nell'interesse del Comune, a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

Ingegnere SALVATORE FALBO, nato a [REDACTED]
[REDACTED], il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soliera (MO), con sede in piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00221720360, che rappresenta ai sensi dell'art. 42 c. 2 e 49 c. 3 dello Statuto Comunale, nella sua qualità di responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, domiciliato presso il Comune stesso, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Signor MARCELLO REBUTTINI, nato a [REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED], il quale dichiara di agire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, come risulta dal certificato camerale

della C.C.I.A.A di Modena, acquisito agli atti del Comune, della Società ZA-PI SRL, con sede legale in Soliera (MO), Via Toscanini n. 124, c.a.p. 41019, avente codice fiscale e partita I.V.A. n. 02170480368, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore», componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 20/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo denominato “PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, progetto Esecutivo per i “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI” (CUP J34D23000180001), redatto dal Geom. Luca Guidetti (codice fiscale GDTLCU90B19B819X P.Iva 03436780369 di Soliera (MO), per un importo complessivo di quadro economico, I.V.A. compresa, pari a Euro 214.000,00 di cui Euro 149.970,35 per importo lavori da porre a base di offerta (Euro 140.545,24 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 9.425,11 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili);
- che la spesa complessiva dell'opera pari a Euro 214.000,00 (I.V.A. compresa) è finanziata per l'importo di Euro 90.000,00 a valere su fondi PNRR M2C4I2.2 e, per la restante quota, a valere su risorse di Bilancio per Euro 5.300,06 e su risorse derivanti da assunzione di mutuo per Euro 118.699,94;
- che con Determinazione n. 244 del 17/04/2023, esecutiva ai sensi di legge,

i lavori in oggetto venivano affidati, con la procedura diretta di cui all'art. 36, c. 2 lett. a) del codice dei contratti, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021, tramite confronto di preventivi alla ditta ZA-PI SRL (C.F. e P.I. n° 02170480368), per l'importo di Euro 124.672,21 di cui Euro 115.247,10 per lavori ed Euro 9.425,11 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinato sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto pari al 18% (diciottovirgolazeropercento) sull'importo posto a base di offerta, oltre I.V.A.;

- che nei confronti della ditta affidataria, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, si procedeva ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nella lettera invito Prot. n. 11963 del 25/07/2023, presentate dall'impresa medesima per la partecipazione alla procedura di selezione e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;
- poiché i suddetti controlli, effettuati ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., davano riscontro regolare e venivano acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa, con determinazione n. 263 del 11/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla precitata impresa, alle condizioni a seguito descritte;
- che nei confronti del rappresentante dell'impresa e dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non risultano procedimenti

né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni (Codice Ivass n. 1.0006) con sede legale in Via Stalingrado n. 45, c.a.p. 40128 Bologna (BO), codice fiscale n. 00818570012 e partita I.V.A. n. 03740811207, Agenzia 2800 - Modena Spec. Subag. Mecc. codice subagenzia n. 211, si è costituita fideiussore con polizza n° 1/2800/96/196487149, emessa in data 05/10/2023, nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore di Comune di Soliera, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la suddetta compagnia di assicurazioni si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione delle predette deliberazioni e determinazioni, i componenti, come sopra costituiti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) – Oggetto dell'appalto. Il Comune di Soliera, nella persona del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, affida all'impresa ZA-PI SRL, con sede legale in Soliera (MO), Via Toscanini n. 124, c.a.p. 41019,

avente codice fiscale e partita I.V.A. n. 02170480368, e per essa al costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante che accetta senza riserve o condizioni, l'appalto relativo all'intervento "PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI" (CUP J34D23000180001), da eseguirsi in Soliera. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 20/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 e nel D.M. 07/03/2018 n. 49. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: il Codice identificativo gara relativo all'intervento è il **CIG 9980930BFC**; il Codice Unico di Progetto dell'intervento è il **CUP J34D23000180001**.

Art. 2) – Condizioni. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri, modalità e condizioni dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che, sottoscritti, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, benché non materialmente allegati per economicità del procedimento, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- Capitolato Speciale d'appalto;
- Elaborati grafici progettuali e relazioni;



- Elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Garanzie, previste al successivo Art. 15 “Garanzie”;

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'appaltatore, le parti di comune accordo, rinviano al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L'appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel Capitolato Speciale e di non avere a tal fine nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo “a corpo” dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo. L'appalto è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nella lettera invito a presentare offerta, alle prescrizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di legge vigenti e disposizioni in materia di opere pubbliche. L'impresa è in ogni caso tenuta, nell'esecuzione, al rispetto di tutto quanto previsto negli elaborati di progetto come approvati con gli atti deliberativi sopra richiamati. Per quanto in essi non previsto si fa riferimento alla legislazione vigente applicabile ai lavori in oggetto ed in particolare al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e smi, al D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 16 e 18 del Codice dei contratti pubblici, al D.M. LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, limitatamente alle parti non abrogate, al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, al D.M. 49/2018, al D.M. n. 123/2004 e D.M. n. 31/2018 e alla L. n. 136 del 13/08/2010, al PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, alla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH).

e del principio del tagging del clima o del tagging digitale di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata con circolare del MEF n. 33/2022.

Art. 3) – Importo del contratto. L'importo del contratto ammonta a Euro 124.672,21 (diconsi Euro centoventiquattromilaseicentoseptantaduevirgolaventunocentesimi) di cui Euro 115.247,10 per lavori ed Euro 9.425,11 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre I.V.A. per Euro 27.427,89 e così per complessivi Euro 152.100,10 (I.V.A. compresa), che l'Impresa accetta, senza riserve o condizioni.

Art. 4) – Programma di esecuzione lavori. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e comunque non oltre il 31/12/2024.

Art. 5) – Contabilizzazione dei lavori. La contabilità dei lavori è effettuata “a corpo”, in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'appalto.

La contabilità, redatta come sopra riportato, dovrà essere divisa tra opere finanziate con PNRR e co-finanziamento comunale.

La valutazione del lavoro “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro “a corpo”, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo

per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

Art. 6) – Invariabilità del corrispettivo. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), IV periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Art. 7) – Pagamenti. L'anticipazione del prezzo, pari al 20 (venti) per cento, è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti di importo pari alle percentuali sotto indicate, al

netto del ribasso offerto e al netto delle rate precedenti, al netto della quota parte di anticipazione in compensazione, al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, secondo la seguente cadenza:

- 1° Stato di avanzamento al raggiungimento del 50 % dell'importo contrattuale,
- Stato finale al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale ed emissione del Certificato regolare esecuzione, ovvero collaudo tecnico amministrativo.

I pagamenti saranno effettuati, a fronte della regolare trasmissione delle fatture elettroniche. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-contratti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale sopra indicato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato; si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del presente contratto.

Il pagamento della rata di saldo avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo tecnico amministrativo, nei termini previsti all'art. 30 del CSA e acquisizione del DURC di congruità.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 8) - Ritardo nei pagamenti. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in

caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui all'art. 32 del medesimo Capitolato Speciale d'appalto. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Art. 9) - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e sub-contraente, il codice identificativo di gara CIG 9980930BFC attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico, CUP J34D23000180001. 3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 7. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 10) - Esecuzione dei lavori e penali. Le parti attestano che i lavori oggetto del presente contratto sono stati consegnati in data 11 (undici) Settembre 2023.

Il tempo per l'esecuzione è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, computati secondo le vigenti disposizioni normative, decorrenti dal verbale di consegna lavori, secondo quanto disposto all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale. Si applicano le penali previste nel Capitolato Speciale d'appalto; qualora le penali erogate raggiungano il 10% dell'importo di contratto, si procederà alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Art. 11) – Sospensioni e ripresa lavori. Proroghe. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le

sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra

Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale

Art. 12) – Oneri a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del Capitolato Generale ed in forza di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto. Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e sono tenute all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della Provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

Art. 13) - Variazioni al progetto e al corrispettivo. È ammessa la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni nel CSA.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni nel CSA.

Art. 14) – Risoluzione e recesso. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, l'Ente appaltante procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto. È altresì fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente appaltante ex artt. 1671 del Codice civile e 109 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché negli altri casi eventualmente specificati nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 15) – Garanzia e copertura assicurativa. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 11.220,50 a mezzo polizza n° 1/2800/96/196487149, emessa in data 05/10/2023 dalla compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni (Codice Ivass n. 1.0006) con sede legale in Via Stalingrado n. 45, c.a.p. 40128 Bologna (BO), codice fiscale n. 00818570012 e partita I.V.A. n. 03740811207, Agenzia 2800 - Modena Spec. Subag. Mecc. codice subagenzia n. 211.

L'importo della garanzia definitiva, calcolato nella misura di Euro 22.440,99 in relazione al ribasso del 18,00% offerto dall'«appaltatore», risulta ridotto del 50%, come previsto dagli articoli 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'appaltatore prodotto attestazione di appartenere alla categoria delle microimprese, secondo i parametri stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003.

Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice,

la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere tempestivamente, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 4.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, apposita polizza di assicurazione n° 1/2800/88/196482775, emessa il 03/10/2023, per danni da esecuzione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata dalla compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni (Codice Ivass n. 1.0006) con sede legale in Via Stalingrado n. 45, c.a.p. 40128 Bologna (BO), codice fiscale n. 00818570012 e partita I.V.A. n. 03740811207, Agenzia 2800 - Modena Spec. Subag. Mecc., codice subagenzia n. 211.

Art. 16) – Subappalto. Modificazioni dell'operatore economico. È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di offerta, nel rispetto delle disposizioni della lettera invito e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui al CSA.

Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed al CSA. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 17) – Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o

le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria su libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 18) – Forma e contenuto delle riserve. L'appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Gli adempimenti a carico dell'appaltatore di cui al presente articolo ed al precedente articolo, sono previsti a pena di decadenza per il medesimo appaltatore.

Art. 19) – Cessione del contratto. A pena di nullità, il presente contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20) - Direzione lavori ed elezione del domicilio. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata al Geom. Luca Guidetti - C.F.: GDTLCU90B19B819X P.Iva 03436780369, con sede legale a Sozzigalli di Soliera (MO) 41019 – VIA A. COSTA N. 151. L'impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio, per tutti gli effetti del presente contratto, presso la sede municipale.

Art. 21) - Controversie. Foro competente. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti. Tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via bonaria, saranno deferite al giudice ordinario, con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Modena.

È facoltà dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, con le modalità indicate dall'art. 1454 del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 22) - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ai sensi degli artt. 105 comma 9, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai sensi dall'art. 90, co. 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art. 31 co. 4 del DL 21/06/2013 n. 69 convertito nella L. 09/08/2013 n. 98, è stato acquisito agli atti, per la ditta ZA-PI SRL apposito Documento unico di regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_37746577 del 25/09/2023, in corso di validità fino al 23/01/2024.

Art. 23) - Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 in relazione al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR

16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 24) – Trattamento dei dati personali. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Soliera in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei dati personali e identificativi dell'appaltatore per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento l'appaltatore potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.soliera.mo.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure tramite la sezione Privacy del sito.

Art. 25) - Spese contrattuali. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A., per cui si richiedono i benefici di cui all'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131; pertanto il presente atto sarà registrato in termine e misura fissi. L'imposta di bollo sarà assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per un valore di € 45.

Art. 26) - Norme finali. Per quanto non previsto dal presente contratto, si intendono valide le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4 (Programma di esecuzione lavori), art. 5 (Contabilizzazione lavori), art. 7 (Pagamenti), art. 10 (Esecuzione dei lavori e penali), art. 12 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 14 (Risoluzione e recesso), art. 15 (Garanzia e copertura assicurativa), art. 16 (Subappalto. Modificazioni dell'operatore economico), art. 17 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità), art. 18 (Forma e contenuto delle riserve), art. 21 (Controversie. Foro competente.), art. 23 (Osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Del presente atto ho dato lettura alle parti costituite, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano. Le parti tutte avanti a me lo sottoscrivono e chiedono che il presente atto sia conservato nel Repertorio Comunale. Quest'atto è dattiloscritto da persona di mia fiducia su ventidue pagine intere e quanto fin qui della presente.

Per Comune di Soliera, il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio e RUP, Ingegnere Salvatore Falbo

Per l'impresa, il Legale Rappresentante, Signor Marcello Rebutini

Il Segretario comunale, dottoressa Vienna Marcella Rocchi

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità,

con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.